



CITTA' DI FIUMICINO

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

ORDINANZA SINDACALE N. 70 DEL 27-11-2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO.

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Visto che allo stato attuale l'indice di diffusione del Coronavirus COVID19 nel territorio comunale sta registrando un aumento esponenziale con conseguente incremento negli ultimi giorni dei contagi;

Tenuto conto della presenza nel territorio comunale dell'Aeroporto intercontinentale Leonardo Da Vinci che comporta, quotidianamente, un alto afflusso, sia di turisti provenienti anche dall'estero, sia di lavoratori dell'indotto aeroportuale;

Sentito in merito il Prefetto di Roma e l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio;

Visto l'appello del Presidente della Regione Lazio;

Considerato che in occasione delle prossime festività natalizie si registrerà nelle vie del centro cittadino e nelle vie limitrofe, per la sua importanza turistica, sociale, culturale, religiosa, un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale;

Atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato all'aperto si verificherà un incremento considerevole di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrato in particolare nelle vie interessate da eventi, mercatini, attività commerciali e pubblici esercizi;

Ritenuto che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Fiumicino occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere

sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;

ORDINA

Dalle ore 00.01 di domenica 28 novembre 2021 alle ore 24.00 di venerdì 31 dicembre 2021, l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nelle seguenti vie ed aree cittadine:

- Aeroporto Leonardo Da Vinci nelle aree antistanti i Terminal dell'aerostazione e nelle zone di attesa dei servizi di trasporto pubblico di linea e non di linea;
- Via Torre Clementina;
- Via degli Orti;
- Via delle Ombrine;
- Via Castellammare;
- Via G. Giorgis;
- Via Lago di Traiano – Darsena;
- Via Marotta, Via San Fruttuoso, Viale Nettuno e Via Viserba, nell'area denominata "Piazzetta" di Fregene;
- Piazza della pace e Via dei Pastori - Borgo del Castello di San Giorgio – Maccarese;
- nelle aree dei mercati settimanali;
- nelle aree dedicate ai mercatini natalizi;
- in prossimità degli ingressi alle sedi comunali;
- nei parchi pubblici, ad eccezione di coloro che svolgono attività per il benessere fisico;
- in prossimità degli ingressi ed uscite delle stazioni ferroviarie del territorio comunale;
- in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici di trasporto;
- in prossimità delle aree di attesa del trasporto pubblico non di linea;
- in tutte le aree all'aperto dei centri e parchi commerciali del territorio comunale;
- agli ingressi ed in prossimità delle scuole di ogni ordine e grado, negli orari di entrata ed uscita, sia per gli studenti che per gli accompagnatori;

e, più in generale, in tutti i luoghi all'aperto ove si determini una situazione di assembramento.

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione

delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 3000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00.01 di domenica 28 novembre 2021 alle ore 24.00 di venerdì 31 dicembre 2021 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Fiumicino.

IL SINDACO

F.TO ESTERINO MONTINO